



COPIA

Reg. Del. n. 98

In data 09-06-2014

COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

--- * ---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA PAESAGGISTICA PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.42/2004 ED AI SENSI DELL'ART.10 L. N. 137/2002 E SS.MM.II.

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di giugno alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

CAMPAGNA ROBERTO	Sindaco	P
SALATIN REMO	Vicesindaco	P
TOME' ELIO	Assessore	P
FAEL MAURO	Assessore	P
LENISA BRUNO	Assessore esterno	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il dr. ANDROSONI ALESSANDRO, Segretario Comunale.

Il sig. CAMPAGNA ROBERTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA PAESAGGISTICA PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.42/2004 ED AI SENSI DELL'ART.10 L. N. 137/2002 E SS.MM.II.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che in applicazione dell'art.146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, della L.R. 23 aprile 2004 n.11 e del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto n.134 del 20 dicembre 2010, il Comune di Cordignano è destinatario di delega di funzioni amministrative in materia di paesaggio, tra le quali rientra anche il procedimento finalizzato all'accertamento della compatibilità dei lavori eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

che l'art.146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 stabilisce che nessun intervento od opera possano essere realizzati in ambiti individuati come beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 42/2004, senza aver preventivamente acquisito l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Competente alla tutela del bene medesimo;

VISTO l'art.167 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 il quale stabilisce che:

- per alcune tipologie di interventi ivi elencate, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi medesimi possa presentare apposita domanda all'autorità preposta alla tutela del bene ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi;
- l'accertamento è consentito nei seguenti casi.
 - a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380 che non comportino aumento di volume o superficie;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali “ Determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo” che, ai fini del condono edilizio, provvede alla determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione della indennità risarcitoria con riferimento alle tipologie di abuso individuate dalla L. 47/85;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'applicazione delle sanzioni e quindi alla determinazione delle stesse per violazione delle norme paesaggistiche;

PRESO ATTO pertanto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica è possibile per le opere abusive oggetto di:

1.condono edilizio di cui alla L. n. 47/1985 , art.39 L. N.724/1994, L. N. 326/2003 e L. n. 21/2004 realizzate in ambito paesaggistico sottoposto a tutela e valorizzazione, con riferimento alla classificazione delle tipologie da 1 a 7 previste dalla tabella allegata alla L. n. 47/1985;

2. per le opere ammesse di cui all'art.167 comma 4 del Decreto Legislativo n. 42/2004, che possono essere ricondotte alla classificazione delle tipologie da 4 a 7 della L. n.47/1985.Si fa presente tuttavia che le opere di cui all'art.167 comma 4 del Decreto Legislativo n.42/2004 riconducibili alle tipologie 1) 2) 3) della L. n.47/1985 non sono sanabili in quanto comportanti un aumento di volume e pertanto escluse dalla possibilità di accertamento di compatibilità paesaggistica e che pertanto in questo caso il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese;

RICHIAMATO l'art.167 comma 5 il quale recita che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinata previa perizia di stima ;

RILEVATO che l'art.181 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dopo aver stabilito specifiche sanzioni penali, stabilisce che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, le stesse non siano applicate, restando comunque fermo il pagamento di una sanzione pecuniaria così come previsto dall'art 167 del D.Lgs n.42/2004 e dal D.M. 26 settembre 1997 "Determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo";

CONSIDERATO che l'art 167, nello stabilire che l'importo della sanzione è pari alla somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione determinato previa perizia di stima, non fornisce tuttavia indicazioni in merito al criterio di calcolo della stessa;

RILEVATO

che il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed ambientali "Determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo costituisce l'unico riferimento normativo per il calcolo della sanzione di cui all'art.167 del Decreto Legislativo n.42/2004 ancorchè emanato ai soli fini del condono edilizio;

che il Decreto Ministeriale prevede che l'indennità risarcitoria sia determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo(...) nonché mediante la stima del profitto conseguito dall'esecuzione delle opere abusive e che in via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata e i costi sostenuti per l'esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia;

RITENUTO pertanto in tale sede necessario fissare i criteri di calcolo per l'applicazione della sanzione pecuniaria ovvero della determinazione dell'indennità risarcitoria in materia paesaggistica nei seguenti termini:

-l'indennità risarcitoria sarà calcolata dall'ufficio Tecnico competente per le istanze la cui istruttoria si sia conclusa con un parere favorevole e previa acquisizione di apposito parere vincolante favorevole ai sensi dell'art.167-181 del D.Lgs n.42/20074 da parte della competente Soprintendenza;

-gli interventi devono essere ritenuti:

a)TOLLERABILI in ragione dei vincoli posti a tutela, ma subordinati all'esecuzione di opere tendenti all'eliminazione o mitigazione delle alterazioni ambientali

b) COMPATIBILI con la tutela del vincolo;

- che in entrambi i casi il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è comunque subordinato al pagamento dell'indennità risarcitoria secondo le modalità indicate nell'allegato sub A) redatto dal tecnico Stefani geom. Massimo Responsabile dell'Area Tecnica;

PRECISATO che comunque nel caso in cui le opere siano ritenute INCOMPATIBILI con la tutela del vincolo la sanzione da applicare è quella ripristinatoria e pertanto coincide con l'obbligo della demolizione delle stesse;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.2072 del 07 dicembre 2011 che stabilisce le Modalità di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del Decreto Legislativo n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002 n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica per i procedimenti di compatibilità

paesaggistica di competenza regionale che si basa sul Decreto Ministeriale sopracitato per il calcolo di detta sanzione;

RITENUTO opportuno utilizzare le modalità di calcolo della sanzione fissate dalla Giunta Regionale per le pratiche di propria competenza, in considerazione del fatto che, come richiamato in premessa, spettano al Comune di Cordignano, per delega regionale stabilita con L.R. n. 11/2004, le funzioni amministrative in materia di paesaggio;

TUTTO ciò premesso;

VISTO a tal fine l'allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante le modalità di calcolo della sanzione prevista dagli art. 167 e 181 del Decreto Legislativo n.42/2004, ai sensi dell'art.10 della L. 6 LUGLIO 2002 N.137 e S.M.I. per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, predisposto dal geom. Massimo Stefani, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, in base ai parametri ed alle modalità fissati dal D.M. 26 settembre 1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2072 del 07 dicembre 2011;

CONSTATATO che i valori minimi determinati sono stati adeguati a quelli fissati dal Comune di Treviso con provvedimento deliberativo n. 88 del 17 aprile 2013;

VISTI gli articoli 42 e 48 del T.U. N.267/2000 e riconosciuta propria la competenza in materia;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., al fine di ottimizzare la gestione tecnico amministrativa dei singoli procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo n.42/2004;

VISTI:

- La Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ss..mm.ii.;
- il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
- la L.R. 23 aprile 2004 n.11
- la deliberazione di Giunta Regionale n.2072 del 07 dicembre 2011.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato sulla presente proposta di deliberazione espresso dal Responsabile della 3^a U.O. ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come sostituito dal D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1 della Legge 7 dicembre 2012 n.213, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato sub A) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal tecnico geom. Stefani Massimo Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cordignano, disciplinante i criteri e le modalità di calcolo della determinazione dell'indennità risarcitoria paesaggistica prevista dagli articoli 167 e 181 del Decreto Legislativo n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della L. 6 luglio 2002 n. 137 e ss.mm. ii. per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica;

- 3) di dare atto che i valori minimi determinati sono stati adeguati a quelli fissati dal Comune di Treviso con atto deliberativo n.88 del 17 aprile 2013;
- 4) di dare atto che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della 3^U.O.ai sensi dell'art.49 1^ comma del Decreto Legislativo n.267/2000;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) di demandare al Responsabile dell'area Tecnica, in quanto preposto ai sensi di legge, gli eventuali adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo;
- 7) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre un apposito capitolo di bilancio per le somme riscosse per effetto dell'applicazione del presente deliberato;
- 8) di comunicare l'avvenuta adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;
- 9) di dichiarare, con separata votazione, favorevole, unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' RISARCITORIA PAESAGGISTICA PREVISTA DAGLI ARTICOLI 167 E 181 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.42/2004 ED AI SENSI DELL'ART.10 L. N. 137/2002 E SS.MM.II.

<p>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000</p>

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**.

Cordignano, 03-06-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Stefani Massimo

SOTTOSCRIZIONE VERBALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
f.to CAMPAGNA ROBERTO

Il Segretario Comunale
f.to ANDROSONI ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl. **Referto di pubblicazione** (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 17-06-2015

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e trasmessa in elenco ai Consiglieri Comunali contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Addì **17-06-2015**.

f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li _____

Il Responsabile della 1ª U.O.
f.to Tavian Mario

Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li _____

Istruttore Direttivo
Tavian Mario